



Spa

38100 TRENTO – Via Solteri, 74

INFORMATIVA
PER L'AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE



Direttore Responsabile: Franco Bolner

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0461/805595

INFORMATIVA N. 326

Trento 19.11.2008

SPAZIO AZIENDE

A partire dall'anno 2003 gli esperti del Centro Studi Amministrazione del Personale – Seac predispongono mensilmente la nuova rubrica “Spazio aziende” a disposizione degli abbonati alle Informative AP.

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio o dell'associazione e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 11 del mese di novembre 2008.



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

SPAZIO AZIENDE – Novembre 2008

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Formazione esclusivamente interna dell'apprendista</p> <p>Ministero del Lavoro, Circolare n. 27/2008</p>	<p>A seguito delle novità introdotte dalla “manovra d’estate” (DL n. 112/2008), il Ministero del Lavoro, con circolare n. 27/2008 ha risolto alcuni dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante.</p> <p>Tra i vari argomenti oggetto della circolare, assumono particolare rilievo i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formazione esclusivamente aziendale e la responsabilità del datore di lavoro nell'ambito della formazione, • la durata del contratto di apprendistato e la trasformazione anticipata del rapporto, • cumulabilità di rapporti ed aspetti retributivi.
<p>Sconto Edili</p> <p>Circolare INPS n. 89/2008</p>	<p>Il Decreto ministeriale 24 giugno 2008 ha reintrodotta l'utilizzo, da parte delle aziende edili, dell'agevolazione contributiva pari all'11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008.</p> <p>Nella Circolare n. 89/2008, l'INPS fornisce le indicazioni operative sulle modalità di utilizzo del beneficio e il modulo per la necessaria dichiarazione di responsabilità da parte dei datori di lavoro.</p>
<p>Indennità di disoccupazione e contratto intermittente</p> <p>Ministero del Lavoro, interpello 48/2008</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 48/2008 avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in relazione all'applicabilità dell'indennità di disoccupazione in un contratto intermittente a tempo determinato, ha precisato che tale indennità spetta solo al lavoratore che non si è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.</p> <p>Pertanto, il lavoratore, nel periodo in cui rimane a disposizione del datore di lavoro può percepire l'indennità di disoccupazione, al pari dei lavoratori somministrati a termine che, nel periodo intercorrente fra un contratto e l'altro, non fruendo di alcuna indennità hanno diritto a quella di disoccupazione</p>

COMMENTI**LIBRO UNICO E SANZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO**

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore Ispettivo – facendo seguito ai primi chiarimenti forniti con la Circolare n. 20/2008, allo scopo di fornire ulteriori indirizzi ai propri ispettori circa le modalità sanzionatorie del Libro unico del lavoro nel periodo transitorio che decorre dal 25 giugno 2008, ha emanato in data 30 ottobre 2008, la **nota Prot. 25/I/0015109**.

Premesso che prima dell'entrata in vigore del DL n. 112/2008 – avvenuta il 25 giugno 2008 – sono applicabili gli obblighi e le relative sanzioni allora in essere in riferimento ai libri obbligatori, la Direzione Generale ha ritenuto opportuno, in seguito delle varie richieste di delucidazione segnalate con riferimento ai libri obbligatori, chiarire tali aspetti al fine di dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli adempimenti di loro competenza.
Di seguito si illustrano le precisazioni fornite dal Ministero.

OMESSA ISTITUZIONE DEL LIBRO MATRICOLA O DEL LIBRO PAGA

Per il datore di lavoro che **fino al 24 giugno 2008** non ha provveduto all'istituzione dei libri obbligatori paga e/o matricola la sanzione applicata è quella prevista dal comma 1178, art. 1, Legge 296/2006; ossia, **da 4.000 a 12.000 euro**.

Dal 25 giugno al 17 agosto 2008 – giorno precedente all'entrata in vigore del DM 9 luglio 2008 – sussiste **ancora** l'obbligo di istituzione e tenuta di:

- libro matricola,
- libro paga,
- registro dei lavoratori,
- libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio,

quindi

saranno applicabili **esclusivamente** le disposizioni sanzionatorie **non** immediatamente abrogate dal **DL n. 112/2008**.

In altre parole, dal **25 giugno 2008** – data di entrata in vigore del DL n. 112/2008 (art. 39, comma 10, lett. j) – la disposizione del comma 1178, art. 1, Legge 296/2006 relativa alla **maxisanzione** per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori **non è più applicabile** in relazione alle condotte poste in essere da data data.

Da ciò ne consegue che l'eventuale **omessa istituzione** del libro matricola o del libro paga non potrà essere sanzionata con le regole della "maxisanzione" (che prevedeva sanzioni amministrative da 4.000 a 12.000 euro) ma ai sensi dell'art. **195 del DPR n. 1124/1965** che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria **da 125 a 770 euro** (valori aggiornati dalla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1177).

Con le **stesse sanzioni** saranno punite le **omesse o errate registrazioni** sui libri matricola e paga – sempre nel periodo 25 giugno - 17 agosto.

ATTENZIONE

Dal **18 agosto 2008** il regime sanzionatorio applicabile rispetto ai medesimi obblighi di cui sopra è **esclusivamente** quello previsto dall'art. **39 del DL n. 112/2008**.

Esempio – OMESSA ISTITUZIONE

Si ipotizzi il caso di un datore di lavoro che ha assunto in data **30 aprile 2008** il primo dipendente **senza** aver preventivamente istituito i libri obbligatori **paga e matricola**.

Si ipotizzi inoltre che la mancata istituzione dei libri obbligatori venga **contestata** il **31 ottobre 2008**.

In tal caso anche se l'evento è contestato successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di Libro unico il regime sanzionatorio che sarà applicato dall'organo ispettivo sarà quello vigente al tempo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero il 30 aprile 2008.

Pertanto al datore di lavoro che non ha istituito il libro paga e matricola sarà irrogata la **sanzione**

amministrativa pecuniaria da **4.000 a 12.000** euro prevista dall'art. **1, comma 1178, della Legge n. 296/2006**.

Esempio – OMESSA ESIBIZIONE

Si ipotizzi il caso di un datore di lavoro che in data **31 ottobre 2008** riceve una **visita ispettiva** nel corso della quale è richiesta **l'esibizione dei libri paga e matricola**.

Si precisa che i libri obbligatori erano stati regolarmente istituiti.

In assenza della presentazione dei documenti richiesti la **sanzione** che l'organo ispettivo irrognerà al datore di lavoro è quella vigente alla data odierna, momento in cui si concretizza l'illecito.

Pertanto al datore di lavoro che non ha esibito il libro paga e/o matricola sarà irrogata la **sanzione** amministrativa pecuniaria da **200 a 2.000** euro prevista dall'art. **39, comma 6 del DL n. 112/2008**.

LUOGO DI TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

Sempre a decorrere dal **25 giugno 2008** è ammessa la conservazione del libro paga, sezione presenze, ovvero del Libro unico del lavoro, in un posto **diverso** dal luogo di lavoro.

In particolare, come previsto all'articolo 3, comma 1, DM 9 luglio 2008, il luogo di tenuta e conservazione potrà essere **alternativamente**:

- la sede legale dell'impresa
- lo studio del Consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (articolo 5, comma 1, della Legge n. 12/1979)
- i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma di cooperativa.

Pertanto, **se conservati in luoghi diversi** dalla sede legale dell'impresa, l'omessa esibizione dei documenti poteva essere sanzionata **solo** una volta **decorsi 15 giorni** dalla richiesta del personale ispettivo (art. 40, comma 1, DL n. 112/2008) ai soggetti abilitati alla tenuta della documentazione in esame.

TEMPISTICA DI COMPILAZIONE DELLE PRESENZE

Anche l'**aggiornamento** del libro paga – sezione **presenze**, ovvero del Libro unico (come indicato dall'art. 39, comma 3 del DL n. 112/2008) **deve** essere effettuato entro e **non oltre** il termine del giorno **16 del mese successivo** a quello di riferimento.

Si precisa che la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni, come ad esempio lavoro straordinario – assenze per malattia ecc., può essere effettuata entro il giorno 16 del mese ulteriormente successivo.

Da ciò ne consegue che **eventuali violazioni** in materia di aggiornamento del libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, contestate a far data dal 25 giugno 2008, **non potranno essere sanzionate**.

NORME NON ABROGATE

Il Ministero ritiene inoltre utile **precisare** che per tutte le violazioni accertate nel periodo transitorio **25 giugno – 17 agosto 2008**, relative a:

- omessa istituzione
- esibizione
- non corretta tenuta dei libri obbligatori

la **disposizione sanzionatoria** da applicare era quella prevista dall'art. **195 del DPR n. 1124/1965**, in quanto **non abrogata** dal DL n. 112/2008.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2008

LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **ottobre 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 «Fisco/INPS/Regioni».

Contributi INPS mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 «Fisco/INPS/Regioni».

Contributi ENPALS mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 «Fisco/INPS/Regioni».

Contributi INPGI mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2008**.

Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 «Accise».

Quarta rata premi INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della quarta rata dei premi INAIL (**anticipo 2008 e regolazione 2007**).

Contributi INPS mensili Gestione separata

ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**ottobre 2008**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.

MARTEDI 25

ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **ottobre 2008**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'Enpals o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

DOMENICA 30

Modello 730

ultimo giorno utile per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell'importo in acconto 2008 (seconda o unica rata)

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2008

Sabato 1: festività di Ognissanti

Martedì 4: festività civile

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■